

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 292

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, RICCIO, HELFER, BISANTIS, BIANCHI GERARDO, ISGRÒ

Presentata il 25 luglio 1963

Disposizioni per favorire la diffusione degli Alberghi per la gioventù sul territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra gli eventi più felici del secondo dopoguerra è divenuto sempre più manifesto il posto importante che vi occupa il turismo. Non sono soltanto le cifre a dimostrarlo, sia appalesando i 19 milioni circa di turisti entrati in Italia nel 1961 e sia dimostrando le entrate valutarie salite nello stesso anno intorno ai 450-500 miliardi, ma anche i nuovi orientamenti sociali, che oltre che sul turismo delle classi lavoratrici, puntano oggi sul turismo dei giovani. La politica turistica ne è talmente influenzata che non v'è Paese, anche tra i depressi, che a questa pagina nuova aperta in favore dei giovani non dedichi le sue cure.

Inoltre i fattori spirituali e politici del movimento turistico assumono ogni giorno più crescente rilevanza; l'apertura del turismo ai giovani vuol dire integrazione della educazione scolastica; vivificazione della solidarietà ai fini della difesa della pace; abbattimento degli isolamenti politici per aprire i contatti e affiatamento fra i popoli; vivificazione dei territori depressi disertati e non raggiunti dalle correnti turistiche.

Ma questa nuova politica in tanto può attuarsi in quanto venga affrontata decisamente e largamente l'esigenza della ricettività. La massima parte dei giovani non dispone di larghi mezzi finanziari: le classi della scuola ed i gruppi delle organizzazioni giovanili e

sportive, i gruppi delle organizzazioni del lavoro, non possono aumentare le loro attività fuori sede ed evitare esclusioni dei meno abbienti se non sia disponibile una idonea rete di centri ricettivi economici ed adatti all'espletamento di tali attività. Ovviano a tale situazione gli alberghi per la gioventù.

In Italia il problema è stato avvertito subito dopo la cessazione della guerra. In data 19 dicembre 1945, fu costituita l'Associazione italiana alberghi per la gioventù che con decreto 1° giugno 1948, n. 4567, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro degli affari esteri, ottenne riconoscimento come Ente morale, sotto la vigilanza dei Ministeri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.

Questa organizzazione ha iniziato opera tanto proficua che figura come l'unico Ente italiano ammesso sin dal 25 agosto 1949 a membro della *International Youth Hostel Federation*, la quale — avente *status* consultivo all'O.N.U. ed all'U.N.E.S.C.O. — riconosce quale proprio membro una sola organizzazione per nazione.

Altri riconoscimenti si sono succeduti: con decreto del Ministero dell'interno il 6 novembre 1959 fu riconosciuto quale Ente assistenziale, mentre, precedentemente, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare del 21 giugno 1955, diretta ai Provveditorati

agli studi, riconobbe l'utilità degli Alberghi per la gioventù quali mezzi sussidiari della scuola per una sempre più completa educazione del giovane.

All'inizio della propria attività l'Associazione predispose un piano nazionale per la diffusione degli alberghi della gioventù che fu approvato dall'allora Commissione per il turismo. Detto piano, con la cooperazione degli Enti locali, ha potuto avere solo parziale esecuzione.

Occorre dunque una maggiore diffusione degli Alberghi per la gioventù su tutto il territorio nazionale, così come è necessario sanare questo ulteriore motivo di sperequazione fra nord e sud. In prima linea dovranno rispondere all'appello gli Enti locali (comuni, province, ecc.) stimolati dalle agevolazioni creditizie, ma anche la Cassa del Mezzogiorno, che presiede alla valorizzazione dei territori meridionali, non dovrebbe continuare a rimanere assente da un'opera sociale esemplare e di largo respiro.

Per l'attuazione organica di tali finalità deve necessariamente intervenire l'Associazione competente nel settore, sia con iniziative dirette che con la collaborazione a quelle iniziative che potessero nascere localmente. Pertanto, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù deve essere dotata dei mezzi necessari. Attualmente questi mezzi sono modestissimi; l'Associazione riceve oggi contributi che possono esemplificarsi nelle seguenti cifre medie: 15 milioni dal Ministero del turismo e dello spettacolo, 5 milioni dal

Ministero della pubblica istruzione e 24 milioni dagli Enti provinciali per il turismo. Poco si può fare con essi, se si considera che un Albergo della gioventù di 100 posti costa all'incirca 60 milioni.

Dalle tavole statistiche della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù si rileva che nel mondo (noti non essendo gli eventuali dati dei Paesi comunisti) si contano 3.713 alberghi per la gioventù per un complesso di 221.008 letti che concedono (1960) n. 14.151.347 pernottamenti; la Germania Occidentale ne ha 723, l'Inghilterra 270, la Francia 276, l'Italia 74.

La presente proposta di legge mira a promuovere un'azione più proficua sul territorio nazionale. Con l'articolo 1 se ne propongono gli scopi sotto il patrocinio dei Ministeri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione. Con l'articolo 2 si chiarisce che le speciali agevolazioni previste dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione o trasformazione di immobili destinati ad alberghi per la gioventù. Con l'articolo 3 si propone la concessione di un contributo annuale a favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù per il perseguimento degli scopi statutari. Con l'articolo 4 si propone di lasciare ferme le attuali competenze delle Regioni a statuto speciale.

Si ha fiducia che alla presente proposta di legge non mancheranno i vostri favorevoli suffragi, dati gli scopi sociali che essa mira a conseguire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di favorire con lo sviluppo del turismo giovanile, l'educazione morale, intellettuale e fisica dei giovani, in stretta collaborazione con la scuola, e di cooperare alla intensificazione della solidarietà internazionale per la promozione degli ideali di pace, il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero della pubblica istruzione favoriscono le iniziative dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù.

ART. 2.

Gli Alberghi per la gioventù s'intendono compresi fra le istituzioni a favore delle quali sono stabilite le speciali agevolazioni previste

dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68, per l'attuazione di iniziative d'interesse turistico ed alberghiero.

Pertanto le domande di concessione dei mutui per la costruzione o trasformazione di immobili destinati ad Alberghi per la gioventù, devono essere presentate all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, sede nazionale di Roma, la quale, accertati i requisiti tecnici e finanziari, nonché l'opportunità dell'istituzione nella località prescelta, e sentito altresì il competente Ente provinciale per il turismo, le inoltrerà, con il proprio parere, al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

ART. 3.

Per l'attuazione degli scopi statutarî dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 è assegnato un contributo statale annuo di lire 200.000.000 (duecento milioni), da corrispondersi per metà dal Ministero del turismo e dello spettacolo e per metà dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad elevare sino alla cifra predetta gli attuali contributi dei due Ministeri a favore dell'Associazione.

ART. 4.

Restano ferme le competenze in materia delle Regioni a statuto speciale, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di applicazione.

ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.